

Federazione Energia Alto Adige - SEV
Sede legale:
I-39100 Bolzano
Via Giuseppe di Vittorio 16
Tel.: +39 0471 064 400
Fax: +39 0471 064 409
www.sev.bz.it
E-Mail: info@sev.bz.it



DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

318/2019/R/eel

CRITERI PER L'AGGIORNAMENTO INFRA-PERODO DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA RELATIVA AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

Osservazioni Federazione Energia Alto Adige – SEV

Bolzano 13 settembre 2019



S5. Osservazioni relative ai criteri per la promozione delle aggregazioni tra imprese distributrici.

Si apprezza l'apertura e il confronto avviato da ARERA sull'introduzione di misure incentivanti con riferimento ai criteri di valutazione degli asset, intervenendo anche sulle complessità derivanti dalle cosiddette "RAB depresse".

Ciononostante, nel caso di aggregazione tra un'impresa in regime puntuale e una o più imprese in regime parametrico (CASO B), ai fini della valorizzazione delle imprese di piccola dimensione SEV invita il Regolatore a considerare che la valorizzazione degli investimenti facendo riferimento al valore del capitale investito implicitamente riconosciuto con la tariffa parametrica, non risulta efficace a costituire un valido incentivo ai processi di aggregazione, in quanto tra i criteri per il calcolo della tariffa parametrica rientrano comunque dei valori incompleti relativi alla vetustà.

Ciò premesso, per promuovere le aggregazioni tra un'impresa in regime puntuale e una o più imprese in regime parametrico e tenuto conto della complessità della comunicazione dei dati RAB e che i numerosi distributori di piccole e piccolissime dimensioni (che talvolta servono anche meno di 500 punti di prelievo) non dispongono di procedure e sistemi contabili adeguati, è a nostro avviso necessario dare a questi distributori la possibilità di completare, integrare e correggere le comunicazioni dei dati annuali RAB. Al riguardo, segnaliamo che la maggior parte delle imprese distributrici potenzialmente oggetto di aggregazione hanno sede nelle Province di Trento e Bolzano e che i distributori di queste zone presentano reti lunghe, con pochi punti di prelievo e quindi una densità bassa, disponendo tuttavia di reti moderne con linee in gran parte sottoterra. Quindi, i valori medi proposti dall'Autorità nel box riportante gli elementi di dettaglio ai fini della valorizzazione del capitale investito a seguito di processi di aggregazioni tra imprese nei casi individuati con la lettera B (rispettivamente pari a 44 e 0,5) non risultano sufficienti per offrire un incentivo adeguato all'aggregazione.

Per le suddette ragioni ed al fine di non penalizzare il distributore propenso all'aggregazione, si propone che venga introdotta la possibilità per i distributori di piccole e piccolissime dimensioni di procedere all'integrazione, anche previa certificazione dei dati da parte di una società di revisione, delle comunicazioni RAB degli anni precedenti sulla base di dati e documenti contabili, permettendo in tal modo di integrare il libro cespite/libro dei beni ammortizzabili con investimenti non considerati come tali in contabilità (come risulta ad esempio nel caso di Comuni, ma non solo). Dal momento che molti piccoli distributori si trovano in tale situazione, avendo speso molto di più di quanto risulta dagli investimenti a bilancio (si pensi all'esecuzione dei lavori in economia), la possibilità di integrazione delle comunicazioni dei dati RAB avrebbe un effetto fortemente incentivante sull'esecuzione di aggregazioni.

Un ulteriore fenomeno di cui tenere conto nel caso di fusione o acquisizione è rappresentato dal fatto che gli investimenti per la connessione della rete oggetto dell'aggregazione, nonché per l'adeguamento degli standard tecnici del distributore uscente a quelli del distributore entrante, rimangono solitamente a carico del primo, senza possibilità di contrattazione e senza ottenere un adeguato indennizzo. In aggiunta a ciò, il distributore cedente deve solitamente



prendersi a suo carico la minusvalenza dei beni oggetto di demolizione in fase di aggregazione. Il distributore uscente si trova pertanto, in veste di contraente debole, assoggettato alle condizioni del distributore entrante che, spesso, si avvantaggia della sua posizione di forza contrattuale. Al riguardo, si ritiene pertanto fondamentale un intervento regolatorio come rimedio allo squilibrio contrattuale, atto a tutelare adeguatamente gli interessi dei distributori uscenti.

Anche con riferimento al caso di aggregazione tra due o più imprese in regime parametrico che comporti la costituzione di un'impresa che serva un numero di punti di prelievo inferiore a 25.000 (CASO D) e la valorizzazione del capitale investito facendo riferimento alla tariffa parametrica, si ribadisce la proposta già espressa ovvero l'introduzione della possibilità di integrare le comunicazioni dei dati RAB degli anni precedenti.

Si sottolinea infine la necessità di promuovere forme di integrazione tra imprese anche diverse rispetto a fusioni e acquisizioni e dai contratti di rete. Al riguardo, SEV invita l'Autorità a considerare e prevedere come possibile forma di aggregazione anche l'"aggregazione di secondo livello", cioè l'acquisto centralizzato di beni e servizi a favore di più distributori di piccole e piccolissime dimensioni. Il ricorso a tale strumento per tutti i servizi che non necessariamente devono essere svolti singolarmente da ogni società, permetterebbe infatti una gestione più efficiente e razionale delle risorse tramite economie di scala (impianto di telegestione e di teleconduzione centralizzato, impianto di telelettura centralizzato, *data center* centralizzato), garantendo al contempo un efficace adempimento degli obblighi amministrativi da parte della singola impresa distributrice. Al riguardo, simili aggregazioni di secondo livello sono già state sperimentate ed avviate con successo in altri settori economici regolarizzati (soprattutto nel settore agrario e bancario, attraverso il credito cooperativo e la centralizzazione di funzioni di controllo e di garanzia di qualità). Lo strumento dell'"aggregazione di secondo livello" permetterebbe ai clienti finali, soprattutto in zone marginali a bassa densità di utenza, di continuare a godere della presenza e vicinanza territoriale del proprio distributore locale.

D'altronde, ricordiamo che i sistemi di distribuzione locali di energia rappresentano un modello utile per garantire lo sviluppo delle comunità di soggetti locali attivi nella generazione e nella gestione della rete di distribuzione locale dell'energia ("Local Energy Communities") previste dalla recente normativa europea.

S6. Osservazioni riguardo al trattamento proposto nel caso di processi di disaggregazione di imprese che hanno goduto dell'incentivo.

Si condivide il trattamento proposto nel caso di processi di disaggregazione di imprese che hanno goduto di un incentivo.